









In questo numero:

-  **Opere Edili:** In Gazzetta Ufficiale la circolare con le "Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni"
-  **Approfondimenti Tecnici:** Dai Vigili del fuoco la guida sulla sicurezza degli impianti Gas
-  **Opere Edili:** Pubblicato il Milleproroghe: disponibile il testo coordinato pubblicato in gazzetta ufficiale
-  **LL.PP.:** DURC e Stato di Avanzamento dei Lavori: la regolarità contributiva potrà essere verificata per il singolo cantiere
-  **LL.PP.:** Le regole dell'Autorità per il collaudo delle opere pubbliche
-  **Opere Edili:** L'Agenzia delle entrate individua gli interventi che godono dell'Iva al 10%
-  **Opere Edili:** Comunicato l'indice ISTAT per l'aggiornamento dei canoni di locazione relativo al mese di gennaio
-  **Catasto:** La tassa di successione sul bene acquisito per usucapione anche in assenza di sentenza accertativa

In Gazzetta Ufficiale la circolare con le "Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni"

E' stata pubblicata nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 47 del 26 febbraio 2009 la Circolare n. 617/CSLLPP del 2 febbraio 2009 contenente le "Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".

Il Ministero delle Infrastrutture, in un comunicato stampa, afferma che con la pubblicazione della circolare "si completa l'innovativo percorso normativo previsto dal DM 14 gennaio 2008, sulle "nuove norme tecniche per le costruzioni" che rappresentano la più avanzata espressione normativa a tutela della pubblica incolumità nel settore delle costruzioni. Con la pubblicazione della circolare si è data una esaustiva risposta alle esigenze più volte manifestate dagli operatori di disporre di uno strumento utile per la corretta applicazione della nuova normativa tecnica."

Ricordiamo che recentemente (con la legge di conversione del "milleproroghe 2009") è stata disposta la proroga al 30 giugno 2010 del periodo transitorio delle norme tecniche per le costruzioni (coesistenza di precedente e nuova disciplina, prevista dal comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito con L. 31/2008).

- [Clicca qui per scaricare il testo della Circolare n. 617/CSLLPP del 2 febbraio 2009 "Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".](#)

Dai Vigili del fuoco la guida sulla sicurezza degli impianti Gas

È disponibile on line "**Sicuro gas**", la guida pratica con spiegazioni e consigli per gli utenti di gas combustibili realizzata dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del ministero dell'Interno in collaborazione con la Assogasliquidi ed il Comitato Italiano Gas (Cig).

Il documento, realizzato con un linguaggio chiaro e semplice e corredato da immagini, è un strumento molto utile per diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione degli incidenti da gas combustibili.

La guida "**Sicuro gas**" contiene informazioni per il corretto impiego degli impianti:

- ❑ descrizione delle caratteristiche dei tipi di gas distribuiti in Italia - naturale e GPL;
 - ❑ precauzioni da seguire per l'acquisto, l'installazione e la manutenzione degli apparecchi.
- [Clicca qui per scaricare la guida dei Vigili del Fuoco Gas Sicuro](#)



Publicato il Milleproroghe: disponibile il testo coordinato pubblicato in gazzetta ufficiale

La Legge 27 febbraio 2009, n.14, conversione del D. L. 30 dicembre 2008, n.207, cd. "milleproroghe", recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n.28 alla Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2009.

Ricordiamo alcune delle misure di interesse per il settore edile contenute nel provvedimento:

- ❑ **Fonti Rinnovabili e nuove costruzioni**
rinvio al 1° gennaio 2010 delle disposizioni dell'art. 4 comma 1-bis T.U. Edilizia. Tale comma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai fini del rilascio del permesso di costruire, sia obbligatoria, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tali da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
 - ❑ **Norme Tecniche per le costruzioni** (art. 27- comma 1 septies)
proroga al 30 giugno 2010 del periodo transitorio delle norme tecniche per le costruzioni (coesistenza di precedente e nuova disciplina, prevista dal comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito con L. 31/2008)
 - ❑ **Arbitrati negli appalti pubblici**
proroga al 31 dicembre 2009 del termine dopo il quale scatta il divieto di ricorrere agli arbitrati negli appalti pubblici. Contestualmente è prevista la riduzione del 50% dei compensi degli arbitri, con espresso divieto di incrementare quelli massimi, legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate o al lavoro effettivamente svolto
 - ❑ **Testo Unico della sicurezza**
confermate in toto le disposizioni già previste nel Decreto Legge e già note: confermato lo slittamento al 16 maggio dell'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 28 (concernenti la valutazione dello stress lavoro correlato e la data certa) del medesimo provvedimento, che sarebbe dovuto entrare in vigore lo scorso 1° gennaio
 - ❑ **ICI per i fabbricati rurali**
L'art. art.23, comma 1-bis prevede che non si considerano "fabbricati", ai fini ICI (art.2, comma 1, lett.a, del D.Lgs. 504/1992), le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di "ruralità" definiti dall'art.9 della legge 133/1994. Per i fabbricati rurali l'ICI è quindi dovuta unicamente con riferimento al valore catastale dei terreni ove tali edifici sono situati.
- [Clicca qui per scaricare il testo del D.L. Milleproroghe coordinato con la Legge di Conversione L. 14/2009](#)



DURC e Stato di Avanzamento dei Lavori: la regolarità contributiva potrà essere verificata per il singolo cantiere

Con l'interpello n. 15/2009 il Ministero del Lavoro ha analizzato la problematica legata all'impossibilità, da parte delle imprese appaltatrici, di ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) a causa dell'irregolarità contributiva, propria o delle imprese subappaltatrici, relativa a cantieri o opere diversi da quelli per il quale si chiede il pagamento.

Un'impresa in regola nell'ambito del lavoro per il quale è stato richiesto il DURC ai fini del pagamento del SAL, infatti, può essere dichiarata irregolare a causa delle situazioni riscontrate in altri cantieri.

In caso di subappalto, inoltre, può verificarsi che all'impresa appaltatrice sia sospeso il pagamento del SAL in presenza di un DURC irregolare del subappaltatore per irregolarità attinenti ad altri cantieri o opere, *"rispetto alle quali non può scattare alcun obbligo di responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice al pagamento dei contributi dovuti, in quanto afferenti lavoratori diversi da quelli impiegati nell'opera interessata"*.

Il Ministero, pur riconoscendo che il DURC ha il fine di valutare la regolarità complessiva delle imprese per consentire solo a quelle regolari di avere rapporti con la pubblica amministrazione, ritiene che l'impresa interessata ad ottenere il rilascio del DURC per il pagamento di un SAL possa essere dichiarata comunque regolare:

- se in regola con riferimento al personale utilizzato nello specifico cantiere
- qualora non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale

In tali casi il Ministero ritiene possibile attivare una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo INPS finalizzata al rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, evidentemente riferita al singolo cantiere, con il quale l'impresa in questione potrà ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori.

- [Clicca qui per scaricare il testo dell'interpello n. 15/2009](#)



Le regole dell'Autorità per il collaudo delle opere pubbliche

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici si è recentemente espressa, con la determinazione n. 2/2009, sulle attività di collaudo di lavori pubblici.

Riportiamo, in sintesi, le conclusioni dell'Autorità:

1. il collaudo relativo a un contratto pubblico di lavori è affidato in via prioritaria al personale interno della stazione appaltante, in possesso dei requisiti fissati preventivamente in relazione alla complessità della prestazione; tale affidamento deve essere motivato, con riferimento all'esperienza e competenza dell'interessato, nel rispetto dei principi della proporzionalità, della trasparenza e della rotazione, a tal fine assicurando anche, con cadenza periodica, adeguata pubblicità degli incarichi affidati; al personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice e incaricato del collaudo spetta, quale compenso dell'attività svolta, l'incentivo ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del Codice;
2. la stazione appaltante, in caso di carenza del proprio organico, è tenuta a verificare la possibilità di affidare il collaudo a dipendenti di diversa amministrazione;
3. il collaudo comprende ogni attività di verifica tecnica necessaria secondo quanto previsto dalla normativa di settore in relazione all'oggetto dell'appalto, con riferimento in particolare al collaudo statico, che è svolto pertanto dal soggetto incaricato del collaudo, in possesso dei requisiti stabiliti dalla specifica disciplina;
4. l'affidamento esterno dell'incarico di collaudo, rientrante nella categoria 12 dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura (all. IIA del Codice), avviene mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni concernenti l'affidamento di tali servizi, ai sensi degli artt. 90 e 91 del Codice;
5. è consentito l'affidamento in economia dell'incarico di collaudo, qualora la stazione appaltante abbia indicato tale attività nel proprio regolamento interno, ai sensi e nei limiti dell'articolo 125 del Codice;
6. la partecipazione alla gara è preclusa in via generale ai dipendenti pubblici, ad eccezione dei casi in cui è consentito lo svolgimento della libera professione dalle norme sul pubblico impiego (articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001);
7. è ammessa la partecipazione alla procedura concorsuale delle società di ingegneria che devono indicare il responsabile della prestazione, in analogia con quanto previsto per gli incarichi di progettazione;

8. i requisiti per la partecipazione alla gara devono essere proporzionati alla prestazione richiesta, favorendo la più ampia partecipazione dei soggetti interessati; a tal fine, l'esperienza maturata è valutata con riguardo non solo all'attività di collaudo, ma anche ad altre attività attinenti ai servizi di ingegneria ed architettura;
9. l'individuazione del soggetto affidatario avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della scelta discrezionale dell'amministrazione.

- [Clicca qui per scaricare il testo della determinazione](#)



L'Agenzia delle entrate individua gli interventi che godono dell'Iva al 10%

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 17 Febbraio 2009 n. 41, ha chiarito quali sono gli interventi in edilizia che godono stabilmente dell'Iva al 10%.

La risoluzione è stata emanata in risposta al quesito posto da un'impresa in merito all'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta ad un intervento di rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi di una strada.

L'aliquota Iva del 10%, ai sensi del punto n. 127-quaterdecies della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972, trova applicazione per:

- restauro e di risanamento conservativo (lett. c);
- ristrutturazione edilizia (lett. d);
- ristrutturazione urbanistica (lett. e).

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano le destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione di elementi estranei all'organismo edilizio.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Attraverso gli interventi di "ristrutturazione edilizia" è possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica (di cui alla lett. e) dell'art. 31 della legge 457/1978) sono caratterizzati dalla sostituzione dell'esistente tessuto urbanistico edilizio, ovvero nell'eliminazione di alcune strutture edilizie esistenti (mediante demolizione di strutture fatiscenti) e dalla realizzazione di altre diverse, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, che comprende la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Con riferimento al quesito posto l'Agenzia, confermando quanto affermato nella risoluzione n. 202/E del 19 maggio 2008, ha precisato che i lavori di ammodernamento, sistemazione, pavimentazione di strada rappresentano una semplice miglioria o modifica dell'opera stessa e come tali non rientrano tra gli interventi che possono fruire dell'aliquota IVA ridotta.

Solo in relazione alla costruzione di marciapiedi e vialetti pedonali realizzati su strade residenziali, anche se successivamente alla costruzione della strada, è stato precisato che è trova applicazione l'aliquota IVA poiché si tratta di interventi inerenti opere di urbanizzazione primaria, ovvero strade residenziali.

- [Clicca qui per scaricare la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate](#)



Comunicato l'indice ISTAT per l'aggiornamento dei canoni di locazione relativo al mese di gennaio

L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 50 del 2 marzo 2009, ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di gennaio 2009 (1,5 % rispetto allo stesso mese del 2008).

Ricordiamo che tale indice, ai sensi dell'art. 32 della L. 392/1978, è di norma utilizzato per l'adeguamento dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo e non.

- [Clicca qui per scaricare il testo del comunicato](#)



La tassa di successione sul bene acquisito per usucapione anche in assenza di sentenza accertativa

L'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario e si perfeziona con il decorso di un periodo di tempo predeterminato dalla legge, durante il quale il bene da usucapire deve essere posseduto ininterrottamente.

L'acquisto del diritto per usucapione avviene per legge, nel momento in cui matura il termine previsto dalle norme del codice civile (articoli 1158 e seguenti).

Rappresenta oramai un orientamento pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale l'accertamento per via giudiziale dell'intervenuta usucapione dà luogo ad una sentenza accertativa, avente natura dichiarativa e non costitutiva (v. Cassazione del 19 marzo 2008, n. 12609 e Cassazione del 5 febbraio 2007, n. 2485).

A tal fine la trascrizione, in base all'articolo 2651 del codice civile, della sentenza da cui risulta acquistato per usucapione la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi ha natura di pubblicità, in quanto assolve allo scopo di garantire completezza ai pubblici registri.

Se nell'asse ereditario è presente un bene immobile acquisito per usucapione dal de-cuius e manchi una sentenza accertativa di tale diritto, gli eredi o i legatari sono tenuti a inserire nella dichiarazione di successione i dati identificativi di detto bene, specificando che l'acquisto è avvenuto per usucapione.

- [Clicca qui per scaricare il testo della risoluzione](#)



CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LE NEWSLETTER PRECEDENTI...

BibLus-net è un marchio registrato di ACCA software S.p.A. © Copyright 2003

Testi, immagini, ogni altro contenuto e layout sono proprietà di ACCA software S.p.A.

Tutti i contenuti possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net by ACCA - www.acca.it/biblus-net".

ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate.

LEGGI LE CONDIZIONI D'USO

Ai sensi del vigente Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003), Lei potrà consultare, integrare, modificare i suoi dati in nostro possesso, o richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni dalla ditta scrivente, inviandone comunicazione al responsabile del trattamento presso ACCA software S.p.A. con sede in via M. Cianciulli – 83048 Montella (Av) o scrivendo all'indirizzo e-mail: cancellazioni@acca.it